



CENTRO VERIFICHE METRICHE

Centro Verifiche Metriche

Settore: **Verificazioni** periodiche su strumenti per pesare

Riesaminato da

Responsabile Tecnico

Firma

Approvato da

Legale Rappresentante

Firma

Revisione

0
1
2
3

Del

01/09/2018
14/03/2020
01/09/2020
20/03/2024

Descrizione delle modifiche

Prima emissione del documento
Rilievi documentali Accredia
Modifiche capitoli 3-4-5
Rilievi esame documentale Accredia

INDICE:

1	SCOPO	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3	DEFINIZIONI E RUOLI	4
4	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA	4
4.1	PRESCRIZIONI GENERALI	4
4.2	RICHIESTE DI VERIFICAZIONE PERIODICA.....	5
4.3	OFFERTE	5
4.4	ORDINI	6
4.5	RIESAME DEGLI ORDINI.....	6
4.6	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE METRICA.....	7
5	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	8
6	RISERVATEZZA	8
7	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	9
8	DOVERI E DIRITTI	10
9	CONDIZIONI GENERALI	11

PREMESSA

Centro Verifiche Metriche S.r.l. (in seguito in breve "CVM"), svolge le attività di **Verificazione** Periodica su strumenti per pesare in qualità di organismo di ispezione di tipo C (Rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012).

1 SCOPO

Scopo del presente regolamento, è quello di disciplinare le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi ispettivi previsti dallo scopo di accreditamento di CVM. Il presente Regolamento è parte integrante del contratto.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 – Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea, riportato nella G.U. dell'anno 158 N° 141 del 20/06/2017;
- ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale";
- ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione";
- ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA";
- ILAC-P15:07/2016 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies";
- ILAC-P10:01/2013 Policy on Traceability of Measurement Results
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 Valutazione della conformità, vocabolario e principi generali;
- UNI EN ISO 9004:2018 Gestione per la qualità, qualità di un' organizzazione, linee guida per conseguire il successo durevole;
- UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità, requisiti;
- UNI EN ISO 19011:2018 Linee guida per gli audit di sistemi di gestione;
- LS-03 Elenco norme e documenti di riferimento per l'accREDITamento degli organismi d'ispezione;
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento in materia del trattamento dei dati personali;
- UNI CEI 70099:2008 Vocabolario internazionale di metrologia concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM);
- D.Lgs 29.12.1992 n 517 Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- D.Lgs 93/2016 n 83 Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relativi alla messa a disposizione sul mercato degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- **Regolamento Unioncamere Approvato con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 57 del 10 ottobre 2022.**

3 DEFINIZIONI E RUOLI

Verificazione Periodica: *il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.*

Titolare dello strumento: la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.

Responsabile Tecnico: persona che si assume la responsabilità di assicurare che le attività di ispezione siano effettuate in conformità alle procedure norme e regolamenti attuabili.

Ispettore: persona che su mandato dell'Organismo esegue le attività di ispezione.

Libretto Metrologico: *il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V del DM 93/2017.*

Ispezione: esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, di una installazione o di una loro progettazione e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale.

Organismo: *l'organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:*

- 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;*
- 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;*
- 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;*

Imparzialità: presenza di obiettività (assenza di conflitti di interesse o *risoluzione degli stessi* in modo da non influenzare negativamente le attività di ispezione).

Indipendenza: *capacità di operare in base a principi di assoluta autonomia, agendo in modo libero da pregiudizi e conflitto di interesse.*

ACCREDIA: ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato come Associazione senza scopo di lucro, dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT - INRIM, ENEA e ISS. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. Tutti gli Enti di Accreditamento operano senza fini di lucro. ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), in conformità a standard internazionali, accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle attività sottoposte ad accreditamento.

4 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

4.1 Prescrizioni generali

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verifica periodica sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi del Decreto 21 aprile 2017 n. 93 e alle procedure e istruzioni dell'organismo di Ispezione.

I limiti della fornitura del servizio sono:

- strumenti per pesare a funzionamento non automatico:
 - in classe di precisione I con portata fino a 5000 g;
 - in classe di precisione II con portata fino a 30 kg
 - in classe di precisione III e IIII con portata fino a 150000 kg;

4.2 Richieste di Verificazione Periodica

Le richieste di verificazione periodica vengono effettuate direttamente a voce o tramite telefono, fax o e-mail dal titolare dello strumento o dal suo delegato all'organismo di ispezione.

Le richieste di verificazione periodica telefoniche, verbali e scritte sono riportate nel **M7.1.4 "Registro verificazioni e programmazione verificazioni"** che riporta almeno il titolare dello strumento, la verificazione da eseguire, la quantità, e la data della richiesta.

4.3 Offerte

Ricevute le richieste, si passa alla fase di definizione delle offerte **che saranno emesse entro un massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta**. Le possibili modalità di offerta sono riportate di seguito.

Servizi a catalogo/listino

Sul modulo Tariffario sono definiti chiaramente i servizi che l'Organismo di Ispezione è in grado di erogare. Il modulo Tariffario è mantenuto costantemente aggiornato in relazione allo sviluppo delle attività dell'Organismo di Ispezione. Per i titolari degli strumenti il tariffario è disponibile per consultazione presso la segreteria dell'Odi.

Per le offerte relative ai servizi definiti dal listino, si utilizza il modulo d'ordine M7.1.3 e M7.1.5.

Servizi su commessa

Quando il servizio è su commessa (come ad esempio contratti aperti in cui si devono definire le modalità di comunicazione delle singole attività tra il titolare dello strumento e l'Organismo, oppure richieste particolari da parte del titolare dello strumento sulla movimentazione delle masse per cui bisogna aggiungere o sottrarre alcuni costi dovuti a tali richieste, ecc...), verrà emesso un preventivo o convezione.

Per la definizione di questi servizi:

- l'Organismo d'ispezione valuta la fattibilità di quanto previsto sulla richiesta d'ispezione dal punto di vista:
 1. tecnico (disponibilità di apparecchiature e competenze professionali);
 2. temporale (rispetto delle date e tempi delle verifiche).
 3. Imparzialità dell'organismoIn seguito definisce in maniera esauriente:
 - gli strumenti da verificare;
 - la quantità e le condizioni di verificazione degli strumenti;
 - le prestazioni richieste;
 - i tempi di esecuzione della Verificazione periodica;
- l'Organismo d'ispezione valuta la fattibilità di quanto richiesto dal punto di vista economico (valutazione dei costi, formulazione dei prezzi, termini di pagamento, etc.).

Il Responsabile tecnico, **entro 10 giorni lavorativi**, emette un preventivo/convenzione che prima di essere inviato, insieme al Regolamento R1, al titolare dello strumento, deve essere verificato e approvato dalla direzione.

Appalti

Nel caso di gare d'appalto, commissionate ad esempio dalla pubblica amministrazione, la verifica dell'offerta va fatta a fronte del bando di gara, del capitolato di fornitura, di tutti gli eventuali documenti allegati e delle norme, leggi e regolamenti a cui il bando ed il capitolato fanno riferimento.

4.4 Ordini

L'attivazione del contratto col titolare dello strumento si differenzia a secondo dei servizi richiesti:

- Servizi a catalogo/listino;
- Servizi su commessa e appalti.

Servizi a catalogo/listino

Se vengono richieste attività di verifica secondo tariffario, il contratto col Titolare dello strumento (ordine) può essere attivato anche al momento della richiesta di verifica periodica da parte del titolare dello strumento che firma il modulo d'ordine (l'offerta corrispondente al modulo d'ordine diventa ordine una volta firmato titolare dello strumento). Una copia del modulo d'ordine, firmato dal titolare dello strumento, resta all' Organismo di ispezione, un'altra è conservata a cura del titolare dello strumento.

All' interno del modulo d'ordine vengono elencate le principali clausole e indicate le modalità di acquisizione del presente Regolamento per intero. Evidenza di tale accettazione è la firma titolare dello strumento sul Modulo d'ordine.

Servizi su commessa e Appalti

L'offerta, il preventivo o la convenzione elaborati secondo quanto descritto nel capitolo precedente è inviata titolare dello strumento; se firmata da quest'ultimo per accettazione, è convertita automaticamente in ordine. Sia il titolare dello strumento che l'Organismo di Ispezione ne conservano copia firmata. All' interno dell'ordine vengono elencate le principali clausole e indicate le modalità di acquisizione del presente Regolamento per intero. Evidenza di tale accettazione è la firma titolare dello strumento sull'Ordine.

4.5 Riesame degli ordini

Servizi a catalogo/listino

Contestualmente all'attivazione di ogni ordine per servizi a listino, l'Organismo d'ispezione effettua il riesame dell'ordine, ovvero verifica che venga riportato sul documento d'ordine l'esatto identificativo dell'attività di prova richiesta dal titolare dello strumento, che il titolare dello strumento non abbia modificato alcuna delle condizioni proposte e valuta la capacità di effettuare le prove richieste rispettando le date di esecuzione delle verificazioni periodiche, in base alla capacità lavorativa dell'Organismo di Ispezione, alle commesse già acquisite e a quelle che si prevede di acquisire, che non ci siano vincoli che possono compromettere l'imparzialità da parte dell'organismo.

Eventuali richieste che si discostano da una situazione standard (ad es. anticipazione dei tempi di esecuzione della verifica periodica) vengono concordate e formalizzate con il titolare dello strumento.

Servizi su commessa e Appalti

Per servizi da realizzare su commessa, ovvero "ad hoc" per il Titolare dello strumento, e per gli appalti, l'adeguata definizione dei requisiti, può richiedere un'attività più o meno complessa di studio della fattibilità del servizio stesso. In tale caso la valutazione delle capacità di far fronte alle richieste del Titolare dello strumento viene svolta già a partire dalla formulazione dell'offerta.

Modifiche agli ordini

In tutti i casi esaminati, se si riscontrano informazioni mancanti o poco chiare, è necessario completarle e chiarirle, contattando eventualmente il titolare dello strumento.

Nel caso in cui vengano rilevate modifiche da parte del titolare dello strumento all'ordine inviato, le difformità riscontrate, se accettate, vanno documentate così come altre soluzioni concordate con il titolare dello strumento.

In caso contrario va emesso un nuovo ordine.

4.6 Esecuzione delle attività di verifica metrica

L'Organismo d'ispezione esegue la pianificazione delle verificazioni, nomina l'ispettore il cui nominativo viene indicato nell'ordine, con le modalità descritte nelle istruzioni operative di verifica periodica. La pianificazione delle attività avverrà in base: all'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche d'ordine; alle richieste particolari del Titolare dello strumento; alla zona in cui verrà eseguita la verifica; al rispetto della tempistica di esecuzione della verifica **entro 45 giorni dalla data di accettazione dell'offerta rilevabile dal modulo d'ordine sottoscritto dal titolare dello strumento**, in ottemperanza a quanto prescritto dal comma 16 dell'articolo 4 del decreto 21 aprile 2017, n. 93. Nel caso il Titolare dello strumento disdica le attività di verifica già concordate per iscritto con lo stesso, l'Organismo d'ispezione, si riserva la facoltà di addebitare gli oneri derivanti dalla mancata attività. Il Titolare dello strumento si impegna sin d'ora ad accettare l'eventuale presenza di valutatori ACCREDIA nelle fasi di verifica periodica in campo, dovendo l'Organismo d'ispezione garantire la conformità dell'accreditamento in occasione di sorveglianza. Il Titolare dello strumento autorizza altresì la CVM all'eventuale rilascio di informazioni di propria pertinenza, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, per eventuali controlli e/o verifiche cogenti o regolamentari a cui l'Organismo è tenuto ad uniformarsi. L'Organismo d'ispezione, concorda e comunica in modo informale la data prevista per l'esecuzione della verifica al titolare dello strumento. Dopodiché esegue l'ispezione prevista dal DM 21 aprile 2017, n. 93, "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea". In particolare effettua i controlli metrologici legali atti ad accertare il rispetto dei requisiti degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Il metodo di verifica periodica è definito **dal DM 21 aprile 2017, n. 93 Allegato III (art. 4, comma 9) e** nell'istruzione operativa denominata IO7.1.1 "PROVE PER IL RILASCIO DEL RAPPORTO DI VERIFICA PERIODICA (strumenti per pesare a funzionamento non automatico)". Il Titolare dello strumento si impegna a fornire agli ispettori dell'Organismo d'ispezione autorizzati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi del processo, consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse. L'esito della verifica

La proprietà intellettuale del presente documento è della Centro Verifiche Metriche S.r.l.

Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata

Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto

La presente sostituisce le precedenti versioni

periodica (positivo o negativo) viene riportato nel "Certificato di Verificazione periodica" che sarà, in una fase successiva a quella della verificazione, emesso dall'Organismo. In caso di esito positivo della verificazione periodica, come previsto dal DM 93/2017, l'organismo appone il contrassegno di colore verde. In caso di esito negativo della verifica l'Organismo appone il contrassegno di colore rosso. In entrambi i casi, l'esito è riportato sul libretto metrologico come previsto dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93.

Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi, possono essere sostituiti o detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno di colore rosso e non utilizzati. Gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati previa richiesta di una nuova verificazione periodica purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno rosso. Se la verifica è eseguita presso il titolare dello strumento, l'Ispettore dell'Organismo provvede ad apporre, in modo provvisorio, il contrassegno di verifica periodica sullo strumento; infatti, non essendoci stato ancora il riesame della verificazione da parte del Responsabile Tecnico e la successiva emissione del Rapporto e del Certificato di Verificazione periodica, l'esame non può essere considerato completo.

Nel caso di riesame positivo della Verificazione periodica, il RT o il suo sostituto emetteranno il Rapporto e il Certificato di VP, mentre in caso di esito negativo tale emissione verrà sospesa, finché il motivo della negatività verrà sanato o annullata se tale negatività non è sanabile. L'evidenza del riesame negativo è riportata sul Rapporto **di Verificazione Periodica** emesso. Ad esempio se durante il riesame del Responsabile Tecnico o suo sostituto si evinca una anomalia che possa cambiare l'esito del controllo, il responsabile tecnico o suo sostituto dovrà aprire una gestione non conformità ed azioni correttive all'interno della quale vengono analizzate le cause del problema e saranno identificati il trattamento e l'azione correttiva più opportune alla risoluzione del problema stesso.

L'Organismo d'ispezione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e riservatezza dettati dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per cui l'esito delle ispezioni non può essere condizionato da alcun fattore. Se viene fatta una qualsiasi pressione all'Organismo d'ispezione nel tentativo di condizionare o modificare l'esito dell'ispezione, l'Organismo interromperà l'ispezione e annullerà il contratto di fornitura del servizio. L'esito della verifica viene comunicato ad UNIONCAMERE ed alla CCIAA di competenza (per il titolare dello strumento oggetto di verifica) entro 10 giorni lavorativi dalla verifica come ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93.

5 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

In caso di aggiornamenti e modifiche, l'Organismo d'ispezione renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito internet richiedendone al titolare dello strumento l'accettazione, tramite la firma sul nuovo ordine che riporta i dati del regolamento in nuova revisione, di tutte le verificazioni in corso (programmate). Il Titolare dello strumento potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche.

6 RISERVATEZZA

L'organismo d'ispezione assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di verifica, sono trattate in maniera strettamente riservata a tutti i livelli della

propria Organizzazione, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, disposizioni di Organismi di Accreditamento, autorizzazione scritta da parte del Committente e/o dell'Organizzazione sottoposta al controllo. Tutte le proprietà del titolare dello strumento comprese quelle intellettuali, sono tutelate secondo quanto disposto dal Regolamento EU 2016/679. Qualora l'Organismo d'ispezione sia obbligato per legge o autorizzata da impegni contrattuali a rilasciare informazioni riservate il titolare dello strumento o il singolo interessato saranno (a meno che non sia proibito dalla legge) avvertiti delle informazioni che saranno fornite. Le informazioni riguardanti il titolare dello strumento e ottenute da fonti diverse dal titolare dello strumento stesso, saranno trattate come informazioni riservate. Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di CVM, coinvolto nella ispezione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito, su richiesta, al Titolare dello strumento. Lo stesso impegno formale viene sottoscritto per garantire la mancanza di conflitto di interesse.

7 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Il ricorso è una richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre all'ispezione all'Organismo di Ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

Il reclamo è espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da un'organizzazione ad un Organismo di Ispezione, relativa alle attività di tale Organismo, per la quale è attesa una risposta.

I reclami (ad esempio riferiti al comportamento del personale dell'Organismo d'ispezione), **devono** essere presentati a CVM dai propri Clienti, da Organismi di Accreditamento, ecc. **in forma scritta in carta semplice o tramite e-mail attraverso la sezione "contatti" presente nel sito aziendale (www.centroverifichemetriche.it)**

In caso di reclami verbali viene richiesto di effettuare un reclamo scritto.

I reclami **sono presi** in considerazione alle seguenti condizioni:

- pervenire in forma scritta;
- descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal Titolare dello strumento (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti. Il Committente o l'Organizzazione sottoposta al controllo hanno inoltre facoltà di presentare, **con le stesse modalità dei reclami**, ricorsi scritti nei confronti delle decisioni/valutazioni prese da CVM entro trenta giorni dalla data di emissione del Certificato di verifica. Termine trascorso il quale la detta decisione/valutazione si intende integralmente accettata. Eventuali ricorsi vengono annotati all'interno del "Registro ricorsi" questi verranno gestiti come trattamento di Non Conformità. Qualora il ricorso si perpetrasse e risultasse necessario, questo verrà gestito e risolto attraverso l'Ufficio Legale, con il foro competente quello di Ravenna. In presenza di reclami/ricorsi, CVM confermerà per iscritto l'avvenuta ricezione degli stessi e si impegnerà a rispondere entro 30 giorni dal loro ricevimento. Per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto il foro competente è quello di Ravenna.

Dettaglio di processo:

- Ricezione del reclamo o ricorso;
- Analisi di responsabilità;
- Invio di lettera di presa in carico;
- Analisi di fondatezza;
- Azioni intraprese a fronte del reclamo o ricorso;
- Risposta per scritto;

- Chiusura.

Tutti i reclami/ricorsi pervenuti vengono presi in carico dal Responsabile Tecnico dell'Organismo d'ispezione che li analizza in collaborazione con il Responsabile Qualità. Nel caso in cui il Responsabile Tecnico sia stato l'esecutore della verifica periodica oggetto di reclamo/ricorso, lo stesso dovrà essere preso in carico dal suo sostituto in modo tale da garantire che il soggetto che valuta il reclamo/ricorso sia sempre competente ma non coinvolto nell'attività che lo hanno generato.

8 DOVERI E DIRITTI

Il Titolare dello strumento richiedente la verifica periodica deve:

- rispettare le prescrizioni del presente regolamento, il quale deve essere sottoscritto per accettazione;
- onorare gli obblighi contrattuali ed i doveri ivi descritti indipendentemente dall'esito delle ispezioni;
- fornire la documentazione tecnica del dispositivo oggetto di ispezione, in particolare:
 - libretto metrologico;
 - manuali d'uso e manutenzione;
- garantire al personale addetto alle ispezioni, ivi compresi, se del caso, al personale di ACCREDIA e a quello in addestramento o in supervisione, l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti;
- informare all'Organismo d'ispezione circa i rischi conosciuti o potenziali cui il proprio personale potrebbe incorrere durante le ispezioni in modo da consentire il rispetto delle leggi applicabili in materia sanitaria e di sicurezza;
- riprodurre i certificati di verifica solo nella loro forma integrale;
- rispettare gli obblighi imposti al Titolare dello strumento dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 ed in particolare quelli riportati all'articolo 8;

E' diritto del Titolare dello strumento fare obiezione sui nominativi degli ispettori incaricati dalla C.V.M. Nel caso sussista un conflitto di interessi, tale obiezione deve essere presentata prima dell'attività di ispezione.

Il Titolare dello strumento ha la facoltà di presentare ricorso contro una decisione dell'Organismo d'ispezione entro 30 giorni e sempre entro 30 giorni, può comunicare per iscritto eventuali reclami. **Il** titolare dello strumento può esprimere sempre un giudizio sul grado di soddisfazione del servizio offerto.

In caso di smarrimento del libretto metrologico, il Titolare dello strumento deve prontamente segnalarlo alla Camera di Commercio di competenza (per il titolare dello strumento oggetto di verifica); la segnalazione di smarrimento dovrà altresì essere fatta all'Organismo d'ispezione, nel caso in cui questo abbia effettuato l'ultima verifica periodica sullo strumento in questione.

Impegni e doveri di CVM sono:

- rispettare le prescrizioni del presente regolamento;
- attenersi alle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93;
- eseguire le attività secondo la documentazione predisposta e con tecnici **interni** qualificati **dall'Organismo** per le attività di cui al Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 ed in conformità al disposto UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

- garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Titolare dello strumento dalle proprie attività;
- comunicare tempestivamente al Titolare dello strumento che ha un rapporto contrattuale ancora aperto, dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione delle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente;
- eseguire la verifica periodica entro i 45 giorni **dalla data di accettazione dell'offerta** da parte del titolare dello strumento ed eseguire le comunicazioni alla camera di commercio di competenza e union camere previsti dal decreto ministeriale 93/2017;
- di conservare i rapporti di verifica periodica e tutti i documenti collegati per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data di emissione dello stesso.

9 CONDIZIONI GENERALI

L'Organismo d'ispezione emetterà fattura a fronte delle verificazioni. Il Titolare dello strumento dovrà pagare secondo quanto stabilito nei contratti con il Titolare dello strumento. Se non diversamente stipulato nell'offerta, le condizioni di pagamento sono da intendersi a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, indipendentemente dall'esito del processo di ispezione.

Per il ritardato pagamento delle fatture, C.V.M. si riserva la facoltà di addebitare un interesse annuo pari al tasso di sconto incrementato del 2%, calcolato dalla data di emissione della fattura al momento dell'effettivo pagamento. Sono a carico del Richiedente tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.

L'Organismo d'ispezione conserverà nei propri archivi la documentazione relativa all'attività di **Verificazione periodica** per il periodo stabilito di almeno 5 anni, mettendola a disposizione se richiesto dall'Ente di Accreditamento e dalle disposizioni di legge vigenti.

Alla scadenza del periodo di conservazione, l'Organismo d'ispezione, a propria discrezione e conserverà o provvederà alla distruzione della documentazione.

Se non diversamente concordato per iscritto, il Titolare dello strumento potrà recedere dal contratto con comunicazione scritta, con un anticipo di 5 giorni lavorativi rispetto alla data da cui si vuol far decorrere l'efficacia del recesso stesso.

In caso di recesso dal contratto da parte del Titolare dello strumento per ragioni diverse da quella di inadempienza dell'Organismo d'ispezione ai propri obblighi questa si riserva la facoltà insindacabile di addebitare al Titolare dello strumento una somma a titolo di penale del 10% di quella contrattualizzata, salvo l'addebito al Titolare dello strumento delle tariffe e delle spese relative alle attività svolte fino alla data di recesso.

Qualora, per qualunque ragione o causa estranea al proprio controllo, all'Organismo d'ispezione venga impedita l'esecuzione od il completamento del servizio oggetto del contratto, il Titolare dello strumento pagherà a questa:

- a) l'ammontare delle spese effettivamente sostenute;
- b) la quota parte delle tariffe concordate, in misura proporzionale al servizio effettivamente reso;

L'Organismo d'ispezione sarà conseguentemente sollevato da qualunque responsabilità per la mancata o incompleta erogazione dei servizi richiesti.

L'Organismo d'ispezione si impegna a garantire la propria diligenza e competenza nell'esecuzione dei servizi e accetta responsabilità solamente in caso di provata negligenza o dolo.

L'Organismo d'ispezione non assume alcuna responsabilità derivante o connessa al contratto ed alla sua esecuzione, in conseguenza di dichiarazioni od omissioni del titolare dello strumento o per il mancato rispetto di qualunque condizione convenuta ed accettata dal Titolare dello strumento stesso, espressa o implicita.

L'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte dell'Organismo d'ispezione è svolto in conformità al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 disponibile sul sito ACCREDIA www.accredia.it.

In particolare le valutazioni **dell'esito positivo/negativo** (Rapporti/certificati di verifica) rilasciate da C.V.M. nell'ambito dello scopo di accreditamento riportano il marchio ACCREDIA.

L'uso del marchio ACCREDIA è precluso al titolare dello strumento.

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute.

.....

Data

.....

Timbro e firma del Titolare dello strumento

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- 4 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA;
- 7 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI;
- 8 DOVERI E DIRITTI;
- 9 CONDIZIONI GENERALI.

.....

Data

.....

Timbro e firma del Titolare dello strumento